



13 MAGGIO 2020

L'attività di ricerca universitaria nelle  
scienze sociali e la nuova disciplina sul  
trattamento dei dati personali

di Stefano D'Alfonso

Professore associato di Diritto amministrativo  
Università degli studi di Napoli Federico II



# L'attività di ricerca universitaria nelle scienze sociali e la nuova disciplina sul trattamento dei dati personali\*

**di Stefano D'Alfonso**

Professore associato di Diritto amministrativo  
Università degli studi di Napoli Federico II

**Abstract [It]:** Il presente contributo si pone come scopo quello di inquadrare gli effetti della disciplina europea e interna in tema di «trattamento dei dati personali» delle persone fisiche nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica universitaria, in particolare quella delle scienze sociali. Ciò ha comportato la necessità di esaminare gli effetti sull'attività del personale docente, ma anche sull'amministrazione, parti di una stessa organizzazione che opera in direzione di un interesse pubblico. Nel contributo si considera contestualmente la disciplina europea e quella interna, a partire dal Codice della *privacy*, sino a ricomprendervi le specifiche regole deontologiche nonché la regolamentazione specifica degli atenei.

**Abstract [En]:** This contribution aims to frame the effects of European and internal regulations on the "processing of personal data" of natural persons in the context of university scientific research, in particular that of social sciences. This entailed the need to examine the effects on the activity of the teaching staff, but also on the administration, parts of the same organization that operates in the direction of a public interest. The contribution concurrently considers the European and internal regulations, starting from the Privacy Code, to include the specific ethical rules as well as the specific regulations of the universities.

**Sommario:** 1. Obiettivo del contributo e definizione del campo d'indagine. 2. La ricerca storica e scientifico-sociale nella nuova disciplina europea (il Regolamento europeo 2016/679). 3. La disciplina statale: il novellato Codice della *privacy*. 4. Le regole deontologiche per il trattamento dei dati personali per scopi di ricerca storica e a fini di ricerca scientifica. 5. La regolamentazione interna agli atenei.

## 1. Obiettivo del contributo e definizione del campo d'indagine

Il presente contributo si pone come scopo quello di inquadrare gli effetti della disciplina europea e interna in tema di «trattamento dei dati personali» delle persone fisiche nell'ambito dell'attività di ricerca scientifica universitaria, in particolare di quella delle scienze sociali. Ciò comporta la necessità di esaminare gli effetti sull'attività del personale docente, ma anche sull'amministrazione, parti di una stessa organizzazione che opera in direzione di un interesse pubblico<sup>1</sup>.

Vi è un aspetto empirico, un'esigenza concreta che presuppone il nostro interesse su tale tema: l'attività svolta da quegli studiosi che sono soliti 'lavorare' su 'fonti' che contengono «dati personali» e quindi

---

\* Articolo sottoposto a referaggio.

<sup>1</sup> Tale aspetto sarà approfondito in particolare nell'ultimo §, dedicato ai regolamenti delle università in materia di trattamento dei dati personali, gli atti di regolamentazione più prossimi e di dettaglio, anche in grado di fornire istruzioni ai ricercatori e di delineare nello specifico i rapporti tra amministrazione e ricercatori.

(secondo la terminologia dell'ordinamento unionale e statale) oggetto di «trattamento»<sup>2</sup>. Così, ad esempio, la raccolta, consultazione, uso, comunicazione, diffusione attraverso la pubblicazione di prodotti scientifici, quindi articoli e saggi, contributi in volumi, *paper*, rapporti, relazioni a convegni e seminari, pubblicati in versione cartacea o in versione digitale sul web. Ma vanno altresì annoverati contributi altri, collegati a ricerche scientifiche ma pubblicati in formati diversi, per esempio in riviste non scientifiche o, più generalmente, mezzi di informazione. Ciò che rileva è l'attività scientifica che è “a monte” della pubblicazione, qualunque forma essa assuma.

La libertà di ricerca così esercitata, più concretamente l'attività attraverso cui si realizza, deve essere considerata in relazione alla finalità di proteggere «i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali»<sup>3</sup>, cui consegue l'esigenza di bilanciamento con la «ricerca scientifica»<sup>4</sup>, e (secondo la terminologia del regolatore europeo, la “conciliazione” con) la libertà di espressione «accademica»<sup>5</sup>; dovendosi considerare, inoltre - allorquando trattasi, come in questo caso, di ricerca universitaria - anche i profili collegati ai diritti così come ai doveri che qualificano il particolare *status* dell'accademico.

L'enucleazione dall'ordinamento degli aspetti attinenti alla sola ricerca universitaria degli obblighi e delle modalità, anche attuative e organizzative, finalizzate a garantire la liceità del trattamento deve avvenire nella consapevolezza che l'attività di ricerca sia esercitata anche da soggetti altri, egualmente previsti e disciplinati, quali quelli che operano negli «enti di ricerca»<sup>6</sup>, negli istituti di ricerca, o i soci di società scientifiche, istituzioni pubbliche e organismi aventi finalità di ricerca<sup>7</sup>. Questi soggetti sono esclusi dalla nostra trattazione, pur, evidentemente, in larga misura potendo a essi estendere i risultati di questa analisi,

---

<sup>2</sup> Come noto il concetto o definizione di trattamento è assai ampio e ricomprende molte delle attività che il ricercatore può svolgere. Per «trattamento» si intende, ai sensi della disciplina vigente oggi contenuta nell'art. 4 del «Regolamento generale sulla protezione dei dati» n. 2016/679, «qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione».

<sup>3</sup> Cfr. art. 1 Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati.

<sup>4</sup> Così per esempio l'art. 5, paragrafo 1, lett. b) «Principi applicabili al trattamento di dati personali».

<sup>5</sup> *Considerando* 153-154, e art. 85-86, di cui al Capo IX «Disposizioni relative a specifiche situazioni di trattamento, che rispettivamente disciplinano «Trattamento e libertà d'espressione e di informazione» e «trattamento e accesso del pubblico ai documenti ufficiali».

Sul punto si veda in particolare il recente ampio approfondimento di R. MESSINETTI, *Circolazione dei dati personali e autonomia privata*, in *Federalismi.it*, 27 novembre 2019, pp. 18-19.

<sup>6</sup> Così all'art. 100, comma 1 del Codice della *privacy*.

<sup>7</sup> Cfr. art. 7 «Comunicazione a soggetti non facenti parte del sistema statistico nazionale», dell'Allegato A.4 al Codice recante le «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema Statistico nazionale pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101» approvate con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 514 del 19/12/2018 (in G.U. n. 11 del 14/1/2019 e in [www.gpdp.it](http://www.gpdp.it), doc. web n. 9069677).

sia per i principi di riferimento sia per una parte della disciplina attuativa.

Un'ultima delimitazione del nostro campo d'indagine concerne il tipo di ricerca sulla quale ricade il nostro specifico interesse, che vuole essere, prevalentemente, quella 'sociale' o delle 'scienze sociali'. Si tratta di una *species* del più ampio *genus* della ricerca scientifica<sup>8</sup>, nella quale dobbiamo, però, anche ricomprendere quella "storica". Questo aspetto va puntualizzato in quanto, come si avrà modo di evidenziare dall'analisi puntuale della normativa, la ricerca storica è destinataria di una disciplina sui dati personali in parte differenziata da quella delle altre scienze.

Preliminarmente all'analisi delle disposizioni normative di nostro specifico interesse, è utile, a fini sistematici, richiamare i riferimenti normativi (contenuti anche in regole deontologiche) vigenti, ponendo in evidenza i rapporti ricorrenti tra questi al fine di approfondire la disciplina di specifico interesse per l'esercizio dell'attività di ricerca universitaria.

I riferimenti sono:

- al Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito Regolamento);
- al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il «Codice in materia di protezione dei dati personali» (di seguito Codice), come riformato in sede di adeguamento a livello statale dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101<sup>9</sup>;
- alle Regole deontologiche, previste dal Codice, adottate dal Garante per la protezione dei dati personali (di seguito Garante della *privacy*) e inserite nell'Allegato A del Codice con decreto ministeriale aventi a oggetto i trattamenti a fini «di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica»<sup>10</sup> e «statistici e di ricerca scientifica»<sup>11</sup>;
- ai regolamenti degli atenei, adottati con decreto rettorale, che disciplinano il trattamento dei dati

---

<sup>8</sup> In tal senso, ove si ravvisi la necessità di un riferimento normativo, già evidenziato in dottrina, G.M. UDA, *Il trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici*, in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Torino, 2019, p. 571, nel *considerando* 157 del Regolamento (in cui si raffronta l'accesso ai registri da parte dei ricercatori relativamente ad alcune patologie) si evidenzia come «nell'ambito delle scienze sociali, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo termine tra numerose condizioni sociali, quali la disoccupazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita»; i cui «risultati» di tali «ricerche» sono in grado di fornire «la base per l'elaborazione e l'attuazione di politiche basate sulla conoscenza, migliorare la qualità della vita per molte persone, migliorare l'efficienza dei servizi sociali». È inoltre osservato come nel *considerando* richiamato sia data, in certo senso, per scontata «l'inclusione» delle scienze sociali in quelle scientifiche così come disciplinate dal Regolamento.

<sup>9</sup> Rubricato «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679».

<sup>10</sup> Allegato A.3, a norma dell'art. 1, D.M. 15 marzo 2019.

<sup>11</sup> Allegato A.4, a norma dell'art. 1, D.M. 15 marzo 2019.

personali nella ricerca scientifica, considerando, anche, la bozza di regolamento adottato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (di seguito Crui)<sup>12</sup>.

Non è questa la sede per approfondire le numerose questioni di carattere generale in tema di rapporto tra fonti normative in materia di dati personali, per le quali rinviamo alla più recente dottrina<sup>13</sup>. Deve esservi, però, la consapevolezza della difficoltà di fondo di coniugare i principi e la disciplina di dettaglio che sono contenuti in numerose fonti normative. Anche a causa di ciò non mancano incertezze interpretative. Se di ciò occorre dar conto, bisogna comunque provare a fornire indicazioni il più possibile precise e chiare, in quanto, e ciò vale evidentemente in generale, i ricercatori universitari e gli atenei necessitano di chiarezza applicativa. In considerazione di ciò, ripercorreremo le diverse fonti, europee e interne, di diverso rango prima descritte con l'obiettivo di provare a ricondurle a unità.

## **2. La ricerca storica e scientifico-sociale nella nuova disciplina europea (il Regolamento europeo 2016/679).**

La disciplina europea ha nel Regolamento 2016/679 il «fulcro del sistema»<sup>14</sup>.

Occorre innanzitutto affermare come, ai sensi dell'art. 2, par. 2, lett. c), «il Regolamento non si applica ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l'esercizio di attività a carattere esclusivamente personale (...)» (cfr. anche considerando n. 18). Questa particolare esclusione rileva ai nostri fini, e d'essa si darà di seguito specifico conto nella parte in cui approfondiremo le Regole deontologiche delle attività di ricerca a fini storici e scientifici; in quanto, si presume, che si tratti della disciplina «più prossima» ai ricercatori che trattano i dati, in grado di dettagliare meglio e più agevolmente i limiti all'attività di ricerca di colui che tratta i dati. Mentre, come si osserverà, la disciplina regolamentare e del Codice richiedono notevoli sforzi ermeneutici<sup>15</sup>.

Inoltre, sono solo i dati personali a essere disciplinati, con esclusione, quindi, di quelli delle persone giuridiche<sup>16</sup>.

È sufficiente passare in rassegna il Regolamento per avvedersi dell'attenzione che il legislatore ha voluto prestare all'attività di ricerca – e, per quanto di nostro specifico interesse, a quella universitaria –, in quanto concretizzazione della libertà e dei diritti connessi. Le espressioni, i termini che vengono utilizzati sono

---

<sup>12</sup> Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 e del d. lgs. n. 196/2003.

<sup>13</sup> V. P. PASSAGLIA, *Il sistema delle fonti normative in materia di tutela dei dati personali*, pp. 85-119 in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCIUTO (a cura di), *I dati personali, cit.*, e S. MESSINA, *L'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento*, pp. 119-161. Si veda inoltre, precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 101/2018.

<sup>14</sup> Cfr. P. PASSAGLIA, *Il sistema delle fonti*, cit., p. 103.

<sup>15</sup> *Infra* § 4 dedicato alla «regole deontologiche».

<sup>16</sup> Cfr. la definizione di «dato personale», riferita, in quanto tale alle sole persone fisiche, contenuta nell'art. 4, par. 1, n. 1, del Regolamento; nonché quanto indicato *considerando* n. 14.

diversi: ricerca scientifica, storica, statistica, l'espressione accademica.

L'articolo del Regolamento in cui è specificamente trattata la ricerca è l'89, rubricato «Garanzie e deroghe relative al trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici». Il regolatore europeo ben sintetizza nelle due parole della rubrica «garanzie» e «deroghe» la *ratio* e l'obiettivo delle disposizioni normative che vi sono contenute. Articolo che deve essere letto e interpretato considerando, sempre, l'esigenza di bilanciamento o di conciliazione tra i diversi diritti e gli interessi che vengono specificamente richiamati in un complesso normativo di carattere generale

L'attenzione prevalente del regolatore è ai diritti e alle libertà delle persone i cui dati vengono trattati nell'ambito della ricerca o nell'attività accademica (intesa dal Regolamento anche quale esercizio della libertà di espressione); ciò attraverso, appunto, un sistema concepito per 'garantire' i diritti delle persone creando le condizioni per assicurare al contempo l'attività di ricerca attraverso un regime speciale, per il trattamento dei dati personali, con facoltà di prevedere specifiche deroghe – come si vedrà – alle regole generali in materia di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali (cfr. art. 89 del Regolamento).

Volendo guardare alla ricerca in termini di principio, in quanto diritto e libertà, il Regolamento non vi presta particolare attenzione. In questa fonte così lunga e articolata<sup>17</sup>, un riferimento più argomentato lo rinveniamo al *considerando* 157, che segue il precedente con cui, sostanzialmente, si argomentano<sup>18</sup>, più diffusamente, le disposizioni contenute nell'art. 89 che in modo puntuale disciplina la materia e che richiama le altre disposizioni del medesimo Regolamento nell'ottica, appunto, delle garanzie e delle deroghe.

Il *considerando* 157 sancisce la rilevanza e necessità di specifica ponderazione della «ricerca»: in un contesto argomentativo dedicato alla tutela della salute, è affermato che «nell'ambito delle scienze sociali»<sup>19</sup>, la ricerca basata sui registri consente ai ricercatori di ottenere conoscenze essenziali sulla correlazione a lungo termine tra numerose condizioni sociali, quali la disoccupazione e il livello di istruzione, e altre condizioni di vita». Alla «ricerca sociale», sul cui richiamo la dottrina attribuisce un significato di portata più ampia<sup>20</sup>, è riconosciuta la capacità di fornire «conoscenze solide e di alta qualità» anche in un'ottica di *policy making* fondata «sulla conoscenza» in una prospettiva di miglioramento della «qualità della vita» e dell'«efficienza dei servizi sociali».

Tale circoscritta attenzione non rappresenta, evidentemente, una limitazione o sottovalutazione, in quanto la libertà di ricerca è ampiamente trattata dall'ordinamento europeo. Su ciò è opportuno

---

<sup>17</sup> Composta da 99 articoli e 173 *considerando*.

<sup>18</sup> Come di seguito, in questo stesso § ampiamente si osserva.

<sup>19</sup> Di cui in questa sede più specificamente ci si occupa.

<sup>20</sup> Cfr. G.M. UDA, *Il trattamento*, cit., p. 571.

soffermarsi, pur sinteticamente, con particolare riferimento alla ricerca in quanto attività accademica<sup>21</sup>. In tal senso si vuole evidenziare come la libertà di ricerca scientifica venga anche ricompresa in quella «accademica»<sup>22</sup>. Al riguardo, si consideri quanto disposto dall'art. 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui: «le arti e la *ricerca scientifica* sono libere. La *libertà accademica* è rispettata»<sup>23</sup>. Espressione i cui contenuti ritroviamo declinati nella Raccomandazione 1762(2006) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa<sup>24</sup>, adottata richiamando la *Magna Charta Universitatum*<sup>25</sup>. Il Consiglio d'Europa ha riaffermato il diritto della libertà accademica e l'autonomia universitaria<sup>26</sup>. A ciò deve aggiungersi un ulteriore aspetto che ha a oggetto la necessità da parte dell'università di relazionarsi in modo nuovo con la società, al passo con l'evoluzione in atto della «società del sapere», con conseguente

<sup>21</sup> In linea con quanto affermato in premessa rispetto all'obiettivo che ci siamo dati di approfondire tale specifica caratterizzazione.

<sup>22</sup> La cui portata è però più ampia: ricomprende, infatti, anche quella di insegnamento. In tal senso, B. GAGLIARDI, *La tutela amministrativa della libertà accademica*, Padova, 2018, p. 1, afferma che «la libertà accademica» come riconosciuta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea «non ha a ben vedere, un'effettiva portata innovativa rispetto all'ordinamento italiano. Piuttosto (...) rappresenta un'espressione di sintesi di combinato disposto delle libertà di ricerca scientifica e d'insegnamento». A ciò deve, inoltre, affiancarsi anche la terza missione, che lo stesso autore (pp. 30–38) declina in termini di libertà. Essa deve essere intesa in termini di 'completamento' delle libertà di ricerca e insegnamento più che di 'giustapposizione', in quanto tali due prime missioni sarebbero il «presupposto della terza». Dove, per terza missione deve intendersi, ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), 2013, *Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. II.2.3, La terza missione nelle università*, Roma, pp. 559-583 ([http://www.anvur.it/attachments/article/882/8.Rapporto%20ANVUR%202013\\_UNI~.pdf](http://www.anvur.it/attachments/article/882/8.Rapporto%20ANVUR%202013_UNI~.pdf)): l'«insieme delle attività con le quali le università entrano in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di insegnamento (prima missione, che si basa sulla interazione con gli studenti) e di ricerca (seconda missione, in interazione prevalentemente con le comunità scienti/che o dei pari). Con la Terza Missione le università entrano in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rendono quindi disponibili a modalità di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabili e dipendenti dal contesto. Con riferimento agli accademici e al coinvolgimento che li vede protagonisti nella «terza missione» si veda il recente contributo di A. PERULLI - F. RAMELLA - M. ROSTAN - R. SEMENZA (a cura di), *La terza missione degli accademici italiani*, Bologna, 2018. Si veda in particolare p. 12.

<sup>23</sup> I corsivi sono nostri.

<sup>24</sup> Adottato dall'Assemblea il 30 giugno del 2006. Visionabile con il Report, la Motion of Recommendation e il Reply from the Committee of Ministers in <https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17469&lang=EN>

<sup>25</sup> La *Magna Charta Universitatum* è un documento sottoscritto inizialmente da 388 rettori e capi delle università europee. È visionabile nel sito dell'*Observatory Magna Charta Universitarum* <http://www.magna-charta.org/>.

È stata approvata nel 1988 in occasione del novecentesimo anniversario dell'istituzione dell'Università di Bologna, oggi giunta a 889 sottoscrizioni di università di 88 paesi nel mondo, numero in continua crescita. Ne è nato l'*Observatory Magna Charta Universitarum*, con il quale collabora il Consiglio d'Europa, che ha tra i suoi compiti il monitoraggio (indipendente) dello *status* dell'autonomia istituzionale e della libertà accademica nel mondo. Compito, <http://www.magna-charta.org/about-us/how-does-the-observatory-work>, esercitato anche attraverso visite condotte presso le università e, più in generale, osservando i sistemi universitari per comprendere la situazione attraverso uno sguardo oggettivo, esterno al fine di creare un approccio condiviso tra gli attori della ricerca e dell'alta educazione.

L'osservatorio coopera con le maggiori associazioni universitarie, come la EUA (*European University Association*), il *Council of Europe* (al quale si fa in questa sede riferimento con particolare riferimento alla citata raccomandazione 1762 (2006), l'UNESCO, la IAU (*International Association of Universities*), la ACE (*American Council of Education*), e altre.

<sup>26</sup> In termini di principi, tra gli altri, prevede che «la libertà accademica, nella ricerca come nell'insegnamento, dovrà garantire la libertà di espressione e d'azione, la libertà di comunicare informazioni nonché quella di ricercare e di diffondere senza restrizione alcun sapere e verità»; «l'autonomia istituzionale delle università dovrà ricoprire un impegno indipendente verso la loro missione culturale e sociale tradizionale, tuttora essenziale, attraverso una politica di arricchimento dei saperi (...)».

responsabilizzazione «sociale e culturale» e relativo «obbligo di renderne conto pubblicamente e di farne una loro precipua missione».

Dell'espressione «libertà accademica» è, inoltre, fatto uso anche nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo e della Corte di giustizia dell'Unione europea. Così nella sentenza della Corte europea, sez. II, 20 gennaio 2010<sup>27</sup>, in cui si afferma che alla libertà accademica ci si debba riferire in quanto «garanzia della libertà di espressione e di azione, della libertà di trasmettere informazioni e della libertà di “ricercare e divulgare senza restrizioni il sapere e la verità”».

Richiami, questi, utili per affermare il ruolo decisivo, riconosciuto in sede di principi, della libertà di ricerca, di cui il regolatore europeo dà conto in fase di bilanciamento degli interessi.

Ritornando al profilo delle «garanzie» di cui all'art. 89 del Regolamento, è disposto che il trattamento per fini di ricerca<sup>28</sup> è soggetto, appunto, a «garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del (...) Regolamento». Ciò determina la necessità di predisporre «misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione<sup>29</sup> dei dati». Queste «misure possono includere la pseudonimizzazione<sup>30</sup>, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo<sup>31</sup>.

Spostando l'attenzione al profilo delle «deroghe» previste per l'attività di ricerca, l'art. 89, fatte salve le condizioni e le garanzie poc'anzi richiamate, prevede che «il diritto dell'Unione o degli Stati membri» possa «prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21 (...) nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità». Si tratta, nella specie, del diritto di

---

<sup>27</sup> In cui si fa riferimento alla libertà accademica, più specificamente al profilo dell'insegnamento.

<sup>28</sup> Più specificamente, come di seguito nel dettaglio si osserva, «a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici».

<sup>29</sup> L'art. 5, paragrafo 1, lett. c), del Regolamento, nel definire i «principi applicabili al trattamento di dati personali» dispone che i dati personali devono essere «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»).

<sup>30</sup> Ai sensi dell'art. 4 («Definizioni»), paragrafo 1, n. 5, per «pseudonimizzazione» si deve intendere: «il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile».

<sup>31</sup> A fini di completezza si consideri anche il Regolamento 1807/2018/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea, nel cui ambito di applicazione rientrano, quale esempio specifico di dati non personali, gli insiemi di dati aggregati e anonimizzati usati per l'analisi dei megadati.



accesso<sup>32</sup>, rettifica<sup>33</sup>, limitazione di trattamento<sup>34</sup> e opposizione dell'interessato.

Vi è un ulteriore aspetto importante che deve essere sottolineato, quello relativo al trattamento di categorie particolari di dati personali, stabiliti dall'art. 9 del Regolamento, quali quelli che rivelino: «l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale», nonché «i dati genetici», «biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica», «relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona». Il divieto generale di trattamento di tali categorie di dati non è applicabile là dove (lett. j) il trattamento sia necessario a fini di ricerca, «in conformità dell'art. 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato»<sup>35</sup>.

Un'ulteriore considerazione va fatta in merito al «Diritto alla cancellazione (“diritto all'oblio”», secondo quanto previsto dall'art. 17, lett. d), del Regolamento, ai sensi del quale, quanto ivi disposto<sup>36</sup> non si applica «nella misura in cui il trattamento sia necessario (...) a fini di ricerca scientifica»<sup>37</sup>, ove l'esercizio

---

<sup>32</sup> Disciplinato dall'art. 15 del Regolamento, secondo cui: «l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali» e a una serie di informazioni (es. «finalità del trattamento»; le «categorie di dati personali»; chi sono i destinatari o le categorie di destinatari dei dati; il periodo di conservazione dei dati; se i dati non sono raccolti presso l'interessato, le informazioni sulla loro origine (sul punto si veda anche l'art. 14 «Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato»). Il titolare del trattamento deve quindi fornire «una copia dei dati personali oggetto di trattamento».

<sup>33</sup> Disciplinato dall'art. 16, ai sensi del quale: L'interessato può richiedere la «rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione dei dati incompleti».

<sup>34</sup> L'art. 18 prevede «il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento» quando ricorrano una serie di ipotesi; tra queste: si ritiene che non siano esatti i dati personali; «il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo»; «benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria».

<sup>35</sup> È riservato, comunque, agli Stati membri, ai sensi del paragrafo 4, la possibilità di «mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute».

<sup>36</sup> «L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'art. 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; (...).

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali».

<sup>37</sup> Sempre conformemente a quanto disposto dall'art. 89, paragrafo 1.

di tale diritto comporti il rischio «di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento» (lett. d).

Un ultimo richiamo puntuale alla disciplina europea deve considerare le tipologie di ricerca rilevanti ai nostri fini. Come anticipato, la ricerca è classificata come scientifica, storica, statistica, dovendosi, inoltre, considerare il tema degli archivi. Gli aspetti di nostro interesse contemplano le prime due categorie.

Un primo riferimento utile è ai *considerando* 159-160, in cui, rispettivamente, ci si riferisce alla ricerca scientifica e storica.

Una volta affermato che il Regolamento può essere applicato al trattamento dei dati personali per finalità di ricerca scientifica, si contribuisce all'interpretazione del concetto, da intendersi *lato sensu*. Ad esempio va incluso lo «sviluppo tecnologico e dimostrazione, ricerca fondamentale, ricerca applicata e ricerca finanziata da privati»; così le attività di studio svolte «nell'interesse pubblico nel settore della sanità pubblica» (*considerando* n. 159); e, in generale, come già osservato, la “ricerca sociale”.

Altro aspetto, ancora contemplato nel *considerando* 159, molto utile da richiamare ai nostri fini, riguarda la questione della pubblicazione e diffusione dei dati personali ai fini di ricerca scientifica, su cui si afferma che «dovrebbero applicarsi condizioni specifiche». Su questa ‘apertura’ e su tali condizioni ci concentreremo allorquando approfondiremo in modo dettagliato il trattamento dei dati personali a fini di ricerca scientifica a fini di pubblicazione, assumendo questa finalità della ricerca il principale obiettivo del presente contributo.

Nel *considerando* 2 richiamato, il Regolamento si sofferma sui dati personali trattati a fini di ricerca storica, disponendo che ciò dovrebbe rientrare nella presente disciplina; ci si sofferma, inoltre, su di un aspetto specifico, quello della «ricerca a fini genealogici». Questo specifico profilo sappiamo essere di particolare interesse per alcuni ricercatori: si pensi non solo alla ricerca storica ma anche a quella sociologica.

Un'ulteriore tema che va richiamato ai nostri fini è quello della elaborazione dei «Codici di condotta» concepiti ai fini della corretta applicazione delle norme regolamentari in modo da adattare alle peculiarità dei vari settori interessati. Anche per evitare una trattazione incompleta che non tenga conto solo della specificità del nostro Paese, è opportuno sviluppare tale tema nell'ambito della trattazione dedicata al Codice della *privacy* e nello specifico a quanto previsto per la ricerca storica e scientifica nelle relative Regole deontologiche<sup>38</sup>.

Prima di passare alla disamina della disciplina prevista dal nostro ordinamento occorre evidenziare quanto già accennato in merito agli spazi riconosciuti agli Stati membri. Con specifico riferimento alla ricerca scientifica e storica nel *considerando* 156<sup>39</sup> è attribuito agli Stati membri oltre che un ruolo nella previsione

---

<sup>38</sup> *Infra* § 4.

<sup>39</sup> Richiamato precedentemente in nota per esteso.

di «garanzie adeguate» anche la possibilità di «fornire, a specifiche condizioni e fatte salve adeguate garanzie per gli interessati, specifiche e deroghe relative ai requisiti in materia di informazione e ai diritti alla rettifica, alla cancellazione, all'oblio, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali, nonché al diritto di opporsi in caso di trattamento di dati personali per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, per finalità di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche». «Le condizioni e le garanzie in questione possono comprendere procedure specifiche per l'esercizio di tali diritti da parte degli interessati, qualora ciò sia appropriato alla luce delle finalità previste dallo specifico trattamento, oltre a misure tecniche e organizzative intese a ridurre al minimo il trattamento dei dati personali conformemente ai principi di proporzionalità e di necessità. Il trattamento dei dati personali per finalità scientifiche dovrebbe rispettare anche altre normative pertinenti, ad esempio quelle sulle sperimentazioni cliniche».

### **3. La disciplina statale: il novellato Codice della *privacy*.**

Il d. lgs. n. 196/2003, il Codice della *privacy*, modificato dal d. lgs. n. 101/2018, che contiene le disposizioni per adeguare la normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679, è la fonte di rango primario statale da considerare. Notevolmente ridimensionato dall'abrogazione di numerosissimi articoli sostituiti da quelli di rango europeo e novellato, il Codice continua a essere il riferimento per il trattamento dei dati oggetto dell'attività scientifica.

*In primis* occorre osservare come «i dati personali trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati»<sup>40</sup> e in ogni caso la condotta posta in essere è accompagnata dall'irrogazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (cfr. art. 83 del Regolamento, nonché art. 166 del Codice *privacy*). Ne consegue la necessità di comprendere, appunto, cosa prevede il nuovo Codice della *privacy*, da leggersi contestualmente alla disciplina richiamata contenuta nell'ordinamento eurounitario, quindi nel nostro caso al Regolamento.

Il legislatore statale ha disciplinato, specificamente, i «trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici» nel Titolo VII della Parte II del Codice che contiene una serie di «Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del Regolamento». Siamo quindi nel novero di quelle disposizioni «più specifiche» che «gli stati membri *possono*»<sup>41</sup> «introdurre» o «mantenere» ai sensi

---

<sup>40</sup> Secondo quanto dispone il nuovo l'art. 2 *decies* del Codice.

<sup>41</sup> Il corsivo è nostro.

dell'art. 6<sup>42</sup>, paragrafo 2, del Regolamento; in tal modo rispondendo all'esigenza di «adeguare l'applicazione delle norme del (...) Regolamento (...) determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto». Tra queste vi sono: l'«archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici» e la «libertà d'espressione e di informazione» «accademica»<sup>43</sup>.

Il legislatore italiano è quindi intervenuto con il d. lgs. n. 101/2018, e al citato Titolo VII del Codice della *privacy* rinveniamo la disciplina di nostro interesse, quindi, in particolare, pur se non solo:

- i «profili generali» e in particolare: la «durata del trattamento» (art. 99); i «Dati relativi ad attività di studio e ricerca» (art. 100);
- per quanto poi concerne specificamente «il Trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di *ricerca storica*<sup>44</sup>»: le «modalità di trattamento» (art. 101); le relative «Regole deontologiche» (art. 102); la «Consultazione di documenti conservati in archivi» (art. 103);
- con riferimento al «trattamento a fini statistici o di ricerca scientifica»: «l'ambito applicativo e dati identificativi a fini statistici o di ricerca scientifica» (art. 104); le «modalità di trattamento» (art.105);
- le corrispondenti «regole deontologiche (art. 106); il trattamento ai fini menzionati «di categorie particolari di dati personali» (art. 107); il «trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici (art. 110 *bis*)».

Il legislatore italiano<sup>45</sup> si è soffermato sulla necessità di bilanciare da un lato l'interesse della persona a che la «durata del trattamento» debba essere consentita solo per «il periodo di tempo necessario», dall'altro l'attività di ricerca *lato sensu*. Per l'esercizio concreto di questo particolare diritto ha disposto: che il trattamento possa durare anche oltre il tempo appunto necessario «per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati; potendosi, inoltre, «essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento». Ciò potrà però avvenire rispettando quelle garanzie previste dal già richiamato art. 89 del Regolamento.

Giova infine richiamare l'art. 105 del Regolamento, che attiene alle modalità di trattamenti per fini scientifici, che in particolare al paragrafo 4 prevede che «per il trattamento effettuato a fini (...) di ricerca scientifica rispetto a dati raccolti per altri scopi, le informazioni all'interessato non sono dovute quando richiede uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato, se sono adottate le idonee forme di pubblicità individuate dalle regole deontologiche.

---

<sup>42</sup> «Liceità del trattamento».

<sup>43</sup> Come direttamente evincibile dal richiamo dello stesso § 2 «a specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX», in cui sono, per l'appunto, disciplinati tali tipologie di trattamento.

<sup>44</sup> Il corsivo è nostro.

<sup>45</sup> Con l'art. 99 del Codice.

Un richiamo specifico deve essere fatto alle università. Queste potranno, «con autonome determinazioni»<sup>46</sup>, disporre che i dati attinenti all'attività di studio e ricerca possano essere oggetto di comunicazione e diffusione. In questo modo si intende perseguire il «fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico». Sono espressamente esclusi, però, i dati indicati nel Regolamento dagli articoli 9-10, quelli relativi, quindi, all'«origine razziale o etnica», alle «opinioni politiche», «le convinzioni religiose o filosofiche», «l'appartenenza sindacale», così come i «dati genetici», «biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona». Anche se, come in precedenza osservato, l'art. 9, paragrafo 2, lett. j), del Regolamento dispone che il divieto *generale* di trattamento delle menzionate categorie non sia applicabile là dove il trattamento sia necessario a fini di ricerca, appunto «in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1», alla luce, comunque, di un idoneo presupposto normativo che legittimi il relativo trattamento<sup>47</sup>.

Si tratta, in ogni caso, di disposizioni la cui interpretazione può presentare margini di ambiguità, che andrebbero chiariti a livello normativo-applicativo. Eguale giudizio può essere espresso in relazione ai diritti di «rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione dei dati, per le cui modalità di esercizio il legislatore, ai sensi del comma 4-*bis* dello stesso art. 100, stabilisce che si debba fare riferimento alle «regole deontologiche»<sup>48</sup>. Ma su tali aspetti ci sofferma di seguito nella trattazione specifica di quanto previsto dal Garante della *privacy* nelle regole deontologiche aventi a oggetto la ricerca storica e scientifica. Il legislatore interviene, quindi, con specifiche norme aventi a oggetto la ricerca storica e quella scientifica. Con riferimento a quella storica, un primo aspetto da richiamare concerne l'archiviazione<sup>49</sup>. I dati possono essere utilizzati, dovendosi considerare la loro natura, solo allorquando siano «pertinenti e indispensabili» al perseguimento degli stessi scopi storici. In merito alla diffusione di tali dati, è previsto che potranno «essere comunque diffusi quando» concernano «circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso suoi comportamenti in pubblico». Tali requisiti permettono quindi di affermare che non sussistano limitazione alla diffusione al presentarsi di tali specifiche condizioni, a ciò corrispondendo l'esclusione di ulteriori garanzie a tutela dell'interessato.

---

<sup>46</sup> All'art. 100 del Codice.

<sup>47</sup> «... sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato». È riservato, comunque, agli Stati membri, ai sensi del paragrafo 4, la possibilità di «mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute».

<sup>48</sup> Sul punto si veda anche quanto afferma V. R. BIFULCO, *Codici di condotta e regole deontologiche, dopo il d.lgs 101/2018* in F. CAPRIGLIONE (a cura di), *Liber amicorum Guido Alpa*. Padova, 2019, pp. 189-190, sulla funzione attribuita alle regole deontologiche di «incidere sui diritti degli interessati».

<sup>49</sup> Secondo quanto dispone l'art. 101 del Codice.

Con riferimento, in ultimo, alla ricerca scientifica, occorre che i fini del trattamento debbano «essere chiaramente determinati e resi noti all'interessato»<sup>50</sup> fornendo una serie di informazioni sia quando i dati personali siano raccolti presso l'interessato che non<sup>51</sup>.

Vi sono una serie di «informazioni» comuni e differenziate a seconda della modalità di acquisizione dei dati.

Tra le informazioni comuni si segnalano: nella fase in cui si acquisiscono i dati: i riferimenti di chi tratterà il dato<sup>52</sup>; le finalità del trattamento e la «base giuridica»; «gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali»; «ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale». Il titolare del trattamento è poi tenuto a fornire all'interessato una serie di altre informazioni, allo scopo di «garantire un trattamento corretto e trasparente». Tra queste in particolare quelle inerenti: al periodo di conservazione<sup>53</sup>; all'accesso, alla rettifica o cancellazione dei dati, alla limitazione del trattamento o al diritto all'opposizione; alla possibilità di revocare il consenso quando questo sia stato espresso dall'interessato, in particolare su quelle specifiche categorie di dati, su cui si è già detto, disciplinate dall'art. 9 del Regolamento. In merito a tale particolare tipologia di dati, va ricordato quanto dispone l'art. 107, che con riferimento al consenso dell'interessato prevede la possibilità di procedere con modalità semplificate, che spetta alle regole deontologiche specifiche definire; oltretutto, così per i dati relativi alla salute - anch'essi potenzialmente oggetto della ricerca sociale di cui specificamente in questa sede ci si occupa e di cui si è detto - della particolare procedura che definisce una serie di misure che sistematicamente il Garante della *privacy* potrà adottare<sup>54</sup>. In ultimo, nel caso in cui si voglia procedere per una finalità diversa rispetto a quella dichiarata, deve preliminarmente fornire all'interessato «informazioni in merito a tale diversa finalità».

Come anticipato, vi sono, inoltre, alcune informazioni non comuni alle due differenti ipotesi delle informazioni ottenute presso l'interessato e non. Attiene al primo caso, ad esempio, l'obbligo di fornire informazioni circa «la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico».

Il legislatore, con riferimento ai dati che vengono raccolti presso l'interessato, ha però disposto che le informazioni dinnanzi richiamate non debbano essere fornite se d'esse l'interessato già dispone.

Un ultimo richiamo alla normativa statale avente a oggetto la ricerca storica e scientifica è agli articoli 102

---

<sup>50</sup> Art. 105, comma 2, del Codice.

<sup>51</sup> Sul punto l'art. 105, comma 2, del Codice rinvia agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

<sup>52</sup> Più specificamente, «l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante» e «i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile»

<sup>53</sup> Più specificamente: «il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo».

<sup>54</sup> Sul punto si rinvia all'art. 2 *septies* «Misure di garanzia per il trattamento dei dati (...) relativi alla salute».

e 106, che disciplinano rispettivamente le regole deontologiche per i trattamenti a fini storici e di ricerca scientifica. D'essi si dà specificamente conto nel paragrafo successivo dedicato appunto alle regole deontologiche.

#### **4. Le Regole deontologiche per il trattamento dei dati personali per scopi di ricerca storica e a fini di ricerca scientifica.**

Lo scopo che ci si è posti di inquadrare nella sua specificità la disciplina dei dati personali rivolta ai ricercatori universitari necessita di una lettura congiunta delle «Regole deontologiche». Un'analisi dedicata a tale tipologia di atto richiederebbe non solo una ampia riflessione sulla loro natura<sup>55</sup> ma anche un'analisi congiunta con i Codici di condotta, di matrice unionale, disciplinati nel Regolamento. Si tratta di due diverse tipologie di codici, accomunati da una serie di riferimenti regolamentari, differenziati dal procedimento e dall'ambito di azione, europeo per i codici di condotta, nazionale per le regole deontologiche approvate dai singoli Stati membri<sup>56</sup>. Ma, a voler essere 'pratici', a ordinamento vigente rilevano ai nostri fini solo le Regole deontologiche (italiane).

Il riferimento normativo è agli Allegati A.3 e A.4 al Codice della *privacy*, quindi alle Regole ivi inserite a norma dell'art. 1 del decreto del Ministero della giustizia 15 marzo 2019, approvate con delibere del Garante della *privacy* n. 513 e 515 del 2018<sup>57</sup>, rispettivamente contenenti: «Regole deontologiche per il

---

<sup>55</sup> Per una riflessione di carattere generale, precedente all'entrata in vigore del Regolamento, si veda G. BUSIA, *I codici deontologici sulla privacy: una fonte al crocevia fra autonomia privata e diritto oggettivo, normativa interna e internazionale* in P. Caretti (a cura di), *Osservatorio sulle fonti 2003-2004*, 205 ss e P. BILANCIA, *Riflessi del potere normativo delle autorità amministrative indipendenti*, Torino, 2002, 70 ss. Si veda anche A. FROSINI, *Gli atti normativi del garante per la protezione dei dati personali* in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 4, 2014, p. 3678.

<sup>56</sup> Si tratta di un importante strumento attraverso il quale il regolatore europeo ha inteso caratterizzare la propria normativa in materia di dati personali attraverso interventi meglio in grado di dettagliare una materia difficile, dalle innumerevoli declinazioni a seconda della tipologia non solo di trattamento ma di soggetti deputati a ciò. In tal senso, oltre al richiamo degli articoli 40 «Codici di condotta» e 41 «Controllo dei codici di condotta approvati», si consideri quanto affermato nel *considerando* 98 del Regolamento, secondo cui: «Le associazioni o altre organizzazioni rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento dovrebbero essere incoraggiate a elaborare codici di condotta (...) in modo da facilitarne l'effettiva applicazione, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei trattamenti effettuati in alcuni settori e delle esigenze specifiche delle microimprese e delle piccole e medie imprese. In particolare, tali codici di condotta potrebbero calibrare gli obblighi dei titolari del trattamento e dei responsabili del trattamento, tenuto conto del potenziale rischio del trattamento per i diritti e le libertà delle persone fisiche».

Sulla valenza che essi possono assumere sul piano eurounitario o nazionale e rispettive specificità si veda, in particolare, S. SILEONI, *I codici di condotta e le funzioni di certificazione* in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCENTO (a cura di), *I dati personali*, cit., pp. 922-924 e A.R. POPOLI, *Codici di condotta e certificazioni* in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo Regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali*, Torino, 2017, pp. 367-421.

Per l'approfondimento sulla complessità di inquadramento e le difficoltà di definizione dei rapporti intercorrenti tra tali due diverse tipologie di 'codici', si rinvia alla dottrina, in particolare, V. R. BIFULCO, *Codici di condotta*, cit., pp.169-191, M. TIMIANI, *La funzione dei codici di condotta e delle certificazioni*, in L. CALIFANO - C. COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica. Valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nei Regolamenti UE 2016/679*. Si veda anche A. R. POPOLI, *Codici di condotta e certificazioni* in G. FINOCCHIARO (a cura di), *Il nuovo Regolamento*, cit., pp. 367-421.

<sup>57</sup> L'art. 20 «Codici di deontologia e di buona condotta vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto», prevede che il Garante della *privacy* debba verificare la conformità dei codici di nostro interesse al Regolamento 2016/679,



trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica»; «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica».

Preliminarmente all'analisi di tali codici occorre soffermarsi sulla disciplina statale, che ne definisce il ruolo e i contenuti, sulla procedura prevista che consente di comprendere la *ratio*, anche utile per definire gli spazi di rappresentatività degli interessi delle diverse comunità scientifiche sottostanti.

Le regole deontologiche sono in grado di adattarsi alle peculiarità dei settori che si vanno a disciplinare, dotati di flessibilità, più agevolmente idonee a essere modificate rispetto alle fonti sovraordinate. Tra l'altro sono in grado di garantire che i destinatari della normativa partecipino alla loro formazione attraverso osservazioni presentate nell'ambito di consultazioni pubbliche<sup>58</sup>, e ne vengano quindi rappresentati gli interessi nell'ambito di quelle procedure previste dall'ordinamento, che attribuisce un ruolo fondamentale al Garante della *privacy*, «in quanto autorità con funzione di garanzia e controllo» con un grado «massimo di indipendenza»<sup>59</sup>. A questi, infatti<sup>60</sup>, è attribuito il compito di promuovere l'adozione delle regole deontologiche<sup>61</sup> e di verificare che le relative disposizioni siano conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Al Garante della *privacy* è altresì attribuita la funzione di contribuire a garantire la diffusione e il rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole.

In linea generale, come è stato osservato, il ruolo delle autorità di settore è accresciuto rispetto al passato. E, ove si consideri il ruolo concreto svolto in Italia dal Garante della *privacy*, si ritiene che ciò possa sortire effetti positivi in termini di garanzie dei diritti degli interessati. Trattandosi però di interessi la cui valenza non è nazionale ma europea, c'è chi evidenzia un «rischio di frammentazione e di confusione di ruoli» che dovrà essere studiato e verificato<sup>62</sup>.

Un altro decisivo aspetto da segnalare, ancora ricollegabile al ruolo di fonte del diritto di tali Regole,

---

rinominandoli «Regole deontologiche», promuovendone la revisione ai sensi dell'art. 2 *quater* «Regole deontologiche», inserito dall'art. 2, comma 1, lett. f), del d.lgs. 101/2018. In particolare è ivi previsto che:

«1. Il Garante promuove, nell'osservanza del principio di rappresentatività e tenendo conto delle raccomandazioni del Consiglio d'Europa sul trattamento dei dati personali, l'adozione di regole deontologiche per i trattamenti previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento, ne verifica la conformità alle disposizioni vigenti, anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti interessati e contribuisce a garantirne la diffusione e il rispetto.

2. Lo schema di regole deontologiche è sottoposto a consultazione pubblica per almeno sessanta giorni.

3. Conclusa la fase delle consultazioni, le regole deontologiche sono approvate dal Garante della *privacy* ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 1, lettera b), pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono riportate nell'allegato A del presente codice».

<sup>58</sup> V. art. 20, comma 3, richiamato nella nota precedente.

<sup>59</sup> Sul punto si veda A. PATRONI GRIFFI, L'indipendenza del Garante, in *Federalismi.it*, 14 febbraio 2018, p. 4.

<sup>60</sup> Ai sensi dell'art. 2-*quater*.

<sup>61</sup> Nello specifico in tema di trattamenti di cui alle disposizioni degli articoli 6, paragrafo 1, lettere c) ed e), 9, paragrafo 4, e al capo IX del Regolamento.

<sup>62</sup> Cfr. R. BIFULCO, *Codici di condotta*, cit., p. 191.



concerne gli effetti sul piano strettamente regolamentare e sanzionatorio. L'art. 2-*quater*, comma 4<sup>63</sup> del Codice dispone, com'era già previsto<sup>64</sup>, che «il rispetto delle disposizioni contenute nelle regole deontologiche (...) costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali» e, conseguentemente, sono alla base anche dell'irrogazione delle sanzioni, della loro proporzionalità; anche in considerazione di quanto disciplinato dall'art. 166 dello stesso Codice, che nel dettare i «criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l'adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori», al comma 2 fa espresso richiamo alle «regole deontologiche». Ciò in linea con quanto dispone l'art. 83 del Regolamento<sup>65</sup>.

Vi è però un'ulteriore considerazione necessaria per comprendere quando le discipline europea e nazionale vadano applicate nell'esercizio dell'attività di ricerca. Occorre innanzitutto ricordare quanto anticipato in sede di approfondimento della disciplina unionale, in particolare nel *considerando* 18 e nell'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento. Nel *considerando* è affermato che il Regolamento «non si applica al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell'ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un'attività commerciale o professionale». Lo stesso *considerando* fornisce un esempio di tale formulazione; si fa riferimento: alla «corrispondenza e gli indirizzari, o l'uso dei social network e attività online». Ciò però non sottrae alla disciplina «i titolari del trattamento o ai responsabili del trattamento che forniscono i mezzi per trattare dati personali nell'ambito di tali attività a carattere personale o domestico». È l'art. 2, che disciplina l'«ambito di applicazione materiale» del Regolamento, a definirne i profili normativi, in particolare al paragrafo 2.

Tale norma la ritrovavamo anche all'art. 5 del Codice della *privacy*, oggi abrogato in sede di adeguamento della disciplina statale a quella europea<sup>66</sup>.

Le disposizioni normative, così come formulate in sede di Regolamento, appaiono ambigue, potendo lasciare presupporre, ad esempio, che colui che tratta il dato, così un ricercatore che tratta un complesso quantitativamente limitato di dati personali esclusivamente a fini personali, non sia destinatario della disciplina.

---

<sup>63</sup> Introdotto con l'art. 2 «Modifiche alla parte I, titolo I, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196» del d.lgs. n. 101/2018».

<sup>64</sup> Per una ricostruzione si veda ancora R. BIFULCO, *Codici di condotta*, cit., pp.171-173, in particolare sui codici di deontologia e di buona condotta, secondo la terminologia prima utilizzata nel Codice.

<sup>65</sup> Che disciplina le «Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative pecuniarie»

<sup>66</sup> Nel comma 3 era disposto che «il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione». Restava però l'applicazione delle «disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articoli 15 e 31, che disciplinavano, rispettivamente, anche in questo caso prima dell'abrogazione ex d.lgs n. 101/2018 i «Danni cagionati per effetto del trattamento» e i «Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici».

La questione della clausola di esclusione necessita di un approfondimento, che sviluppiamo in questa parte dedicata alle Regole deontologiche, in quanto fonti alle quali il ricercatore si presume farà specificamente (quando non esclusivo) riferimento (assieme ai regolamenti universitari e alle regole dettate per il modello relativo al progetto di ricerca), perché meglio in grado di chiarire, in termini ‘operativi’, i limiti del proprio agire. La clausola di cui all’art. 2, paragrafo 2, del Regolamento, che «rievoca» la «*household exemption*», già prevista dalla (abrogata) direttiva 95/46<sup>67</sup>, dovrebbe essere intesa, come osservato in dottrina<sup>68</sup>, nel senso che i dati, anche se non siano annoverabili tra le attività commerciali o professionali, ogni qual volta siano oggetto di comunicazione sistematica o di diffusione dovranno comunque rientrare nell’ambito applicativo della disciplina sulla *privacy*. Sarebbe lo stesso rischio insito nella comunicazione e nella diffusione a rendere il trattamento oggetto della disciplina *de qua*. «La comunicazione (almeno se sistematica o comunque rivolta a destinatari plurimi) e, *a fortiori*, la diffusione, impediscono infatti all’agente quel controllo sul dato presupposto, invece, dai trattamenti svolti in ambito esclusivamente personale e cui si ricollega la *ratio* della *household exemption*»<sup>69</sup>. Ove si aderisca a tale lettura bisognerà tener conto, quindi, dell’uso che del dato si farà. Il trattamento a fini personali senza la comunicazione e la diffusione potrebbe portare a escludere l’assoggettamento alla disciplina. Ciò, come noto, è quanto può accadere in sede di elaborazione di lavori scientifici, quand’essi traggano dai dati personali informazioni che vengono rielaborate in una prospettiva che prescindano dal collegamento espresso e non riconducibile a dati che consentano di individuare le persone fisiche. Si deve però ritenere che le difficoltà interpretative, dovute a disposizioni insufficientemente chiare e prive di riferimenti certi, debbano far preferire un approccio prudentiale. Si auspica di ricevere un contributo per una chiara e definitiva interpretazione, ad esempio da parte del Garante della *privacy*. Non appare sufficiente il contributo all’interpretazione fornito dallo stesso Regolamento al già citato *considerando* 18, che esclude l’applicazione «al trattamento di dati personali effettuato da una persona fisica nell’ambito di attività a carattere esclusivamente personale o domestico e quindi senza una connessione con un’attività commerciale o professionale. Le attività a carattere personale o domestico potrebbero comprendere la corrispondenza e gli indirizzari, o l’uso dei social network e attività online intraprese nel quadro di tali attività (...)»<sup>70</sup>.

---

<sup>67</sup> In particolare al *considerando* 12 - in cui si afferma «che deve essere escluso il trattamento di dati effettuato da una persona fisica nell’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico quali la corrispondenza e la compilazione di elenchi di indirizzi e l’art. 3, paragrafo 2.

<sup>68</sup> G. RESTA, *Sub Art. 2, Ambito di applicazione materiale* in A BARBA, S. PAGLIANTINI, *Commentario al Codice civile, Delle persone – Leggi collegate Vol. II*, Milano, 2019, pp. 54-56.

<sup>69</sup> G. RESTA, *Sub Art. 2, op.cit.*, p. 55.

<sup>70</sup> Sulle criticità interpretative si sofferma C. COLAPIETRO, *I principi ispiratori del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale*, in *Federalismi.it*, 21 novembre 2018, pp. 11-12.



In considerazione di quanto affermato preliminarmente circa le «attività a carattere esclusivamente personale», quindi della esclusione delle stesse dalla disciplina europea e nazionale sul trattamento dei dati personali, si può giungere alla disamina specifica delle regole deontologiche di nostro precipuo interesse, dapprima richiamando gli articoli del Codice che disciplinano le garanzie per i diritti e le libertà dell'interessato, quindi le disposizioni contenute nei già richiamati allegati al Codice del privacy che contengono le specifiche Regole deontologiche, contenute nella Parte II<sup>71</sup>, Titolo VII<sup>72</sup>, che oltre a disciplinare i «profili generali» (Capo I) ha ad oggetto anche quelli specifici del «trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica» e a fini statistici o di ricerca scientifica (rispettivamente ai Capi II e III).

Il trattamento dei dati a fini storici è disciplinato congiuntamente a quello di archiviazione nel pubblico interesse; quello di ricerca scientifica con i trattamenti a fini statistici. Tale contestualità non agevola l'interprete e, in particolare, l'utente. Vi sono tratti differenti e comuni, di carattere normativo ed empirico, e di questi proviamo a dar conto nel tentativo di semplificare la riflessione sulla disciplina di precipuo interesse, cercando di visualizzare ciò che effettivamente il ricercatore, in particolare quello sociale (già di per sé concetto assai ampio) realizza.

La disciplina dedicata alle regole deontologiche della ricerca storica, con quella archivistica, la ritroviamo specificamente all'art. 102 del Codice. Sono specificate, innanzitutto, le garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare: quelle «di correttezza e di non discriminazione nei confronti degli utenti» che andranno osservate «anche nella comunicazione e diffusione dei dati», evidentemente tenendo conto delle disposizioni del Codice e del Regolamento applicabili nella pubblicazione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero, anche per finalità giornalistiche (coerentemente con l'attività del ricercatore universitario, che a tale mass media può destinare il proprio contributo, ove sia il frutto di una ricerca scientifica)<sup>73</sup>;

---

<sup>71</sup> «Disposizioni specifiche per i trattamenti necessari per adempiere ad un obbligo legale o per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri nonché disposizioni per i trattamenti di cui al capo IX del Regolamento».

<sup>72</sup> «Trattamenti a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici».

<sup>73</sup> La questione richiederebbe uno specifico approfondimento. In questa sede ci si deve limitare a osservare solo alcuni aspetti di specifico interesse.

Per terza missione deve intendersi, ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca), 2013, *Rapporto sullo stato del sistema universitario e della ricerca. II.2.3, La terza missione nelle università*, Roma, pp. 559-583 ([http://www.anvur.it/attachments/article/882/8.Rapporto%20ANVUR%202013\\_UNI~.pdf](http://www.anvur.it/attachments/article/882/8.Rapporto%20ANVUR%202013_UNI~.pdf)): l'«insieme delle attività con le quali le università entrano in interazione diretta con la società, affiancando le missioni tradizionali di insegnamento (prima missione, che si basa sulla interazione con gli studenti) e di ricerca (seconda missione, in interazione prevalentemente con le comunità scientifiche o dei pari). Con la Terza Missione le università entrano in contatto diretto con soggetti e gruppi sociali ulteriori rispetto a quelli consolidati e si rendono quindi disponibili a modalità di interazione dal contenuto e dalla forma assai variabili e dipendenti dal contesto».

La declinazione della terza missione che rileva ai nostri fini è quella del cosiddetto «*Public Engagements*», che ricomprende tra le diverse attività: i «contributi al dibattito pubblico attraverso interventi sui mass media (stampa, radio, TV, internet)»;

Particolari cautele<sup>74</sup> sono inoltre richieste, e su ciò ci si è soffermati in precedenza, «per la raccolta, la consultazione e la diffusione di documenti concernenti i dati idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare, identificando casi in cui l'interessato o chi vi abbia interesse è informato dall'utente della prevista diffusione di dati».

In ultimo si tiene conto della ricerca storica e del rapporto con gli archivi «e dei criteri da seguire per la consultazione e alle cautele da osservare nella comunicazione e nella diffusione».

Quest'ultimo aspetto ci consente di entrare nel merito del rapporto tra ricerca storica e archiviazione. Dovendosi in inciso osservare che il legislatore si sofferma in misura maggiore su quest'ultima. Come è stato evidenziato in dottrina, «l'attività di archiviazione deve essere distinta dalla “ricerca storica”, la quale rimane limitata all'attività di ricerca svolta dall'utente»<sup>75</sup>; quindi, in base alla definizione richiamata dalle stesse Regole deontologiche all'art. 2, comma 1, lett. b), «chiunque chieda di accedere o acceda per scopi storici a documenti contenenti dati personali, anche per finalità giornalistiche o di pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero». Interessa ai nostri fini, infatti, circoscrivere l'attenzione all'esercizio del diritto dello stesso «utente» di accedere a documenti utili alla propria attività scientifica che è finalizzata alla diffusione, in particolare, attraverso prodotti scientifici. Come ancora osservato, il termine «utente» è opportunamente utilizzato poiché il fine di ricerca storica può sottendere l'attività di chiunque voglia accedere a informazioni conservate, ad esempio, negli archivi<sup>76</sup>.

L'ulteriore passaggio per comprendere nei dettagli le disposizioni prevede l'analisi specifica delle Regole deontologiche di nostro interesse contenute nel citato allegato A.3 del Codice.

Tra i «principi generali» richiamati e sistematizzati vi sono, innanzitutto, da un lato la libertà di ricerca storica, il diritto allo studio e all'informazione, all'accesso agli atti e ai documenti, dall'altro, quindi in un'ottica di bilanciamento, i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, in particolare il diritto alla riservatezza e all'identità personale.

Le Regole deontologiche hanno come principale ambito di applicazione i trattamenti di dati contenuti in documenti<sup>77</sup> conservati negli archivi delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici ed archivi privati

---

la «divulgazione scientifica attraverso interventi sui mass media (stampa, radio, TV, internet) esterni all'università». In dottrina si rinvia a B. GAGLIARDI, *La tutela amministrativa*, cit., pp. 33-34.

Per un inquadramento ampio e articolato su *privacy* e manifestazione del pensiero si rinvia a S. BARBARESCHI - A. GIUBILEI, *L'equilibrio dei dati personali e la manifestazione del pensiero* in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCENTO (a cura di), *I dati personali*, cit., pp. 453-494.

<sup>74</sup> E su ciò ci si è soffermati in precedenza.

<sup>75</sup> Cfr. G.M. UDA, *Il trattamento dei dati personali*, cit., pp. 33-34.

<sup>76</sup> Cfr. G.M. UDA, *op. cit.*, p. 567.

<sup>77</sup> Ove con tale sostantivo si intende, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c): «qualunque testimonianza scritta, orale o conservata su qualsiasi supporto che contenga dati personali».

dichiarati di notevole interesse storico. Si rivolgono quindi agli utenti, individuando «cautele per la raccolta, l'utilizzazione e la diffusione dei dati», e agli archivisti.

Al fine della liceità del trattamento<sup>78</sup>, è altresì disposto, dall'art. 9, che gli utenti debbano adottare «le modalità più opportune per favorire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate» e «utilizzare i documenti sotto la propria responsabilità», attenendosi a quanto abbiano dichiarato in un progetto di ricerca in merito «agli scopi» che intendano perseguire, il tutto rispettando i «principi di pertinenza ed indispensabilità» ai sensi del già richiamato art. 101, comma 2, del Codice.

All'«accesso agli archivi pubblici» è dedicato l'art. 10, che oltre a ribadire il riconoscimento del diritto di ciascuno ad accedervi, ne dettaglia alcune tipologie di documento e la diversa disciplina prevista per tipologia (es. quelli riservati concernenti la politica interna o estera dello Stato, quelli relativi alla salute, ai rapporti familiari, e il tempo necessario affinché possano essere consultati), il procedimento per l'autorizzazione alla consultazione e le previste cautele. Queste ultime saranno collegate anche al progetto presentato e potrebbero consistere in obblighi diversi, per esempio escludendo la diffusione dei nomi delle persone, o l'uso delle «sole iniziali dei nominativi degli interessati», fino all'«oscuramento dei nomi in una» eventuale «banca dati», o alla pertinenza e «all'indicazione di fatti o circostanze che possono rendere facilmente individuabili gli interessati».

Vi è poi una particolare attenzione rivolta alla «diffusione», evidentemente di precipuo interesse per il ricercatore universitario, considerate le stesse missioni che ne qualificano il ruolo - tra cui appunto la (pubblicazione della) ricerca o la terza missione, ma anche l'insegnamento. Riprendendo i diritti su enunciati in relazione ai quali occorre operare un bilanciamento, è posta in evidenza l'attività di «interpretazione» attraverso cui si esprime la «manifestazione del pensiero» che è costituzionalmente garantita. Il nostro ricercatore dovrà prestare particolare attenzione ancora allo «stato di salute», astenendosi dal «pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico e dal descrivere abitudini sessuali riferite ad una determinata persona identificata o identificabile»; specifica attenzione è dedicata anche alle «persone note o che abbiano esercitato funzioni pubbliche», la cui «sfera privata» dovrà essere rispettata se i «dati non abbiano alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica».

Il rapporto fra le finalità della ricerca e la diffusione dei dati non può prescindere dal rispetto dei criteri di pertinenza e indispensabilità e comunque non possono essere lesi dignità e riservatezza. Il Garante della *privacy*, inoltre, ha specificato che «il principio della pertinenza» non debba essere considerato in relazione ai dati cui ha attinto «nel loro complesso ma nella loro singolarità e specificità». Al fine di

---

<sup>78</sup> Per un inquadramento articolato si rinvia a M. DELL'UTRI, *Principi generali e condizioni di liceità del trattamento dei dati personali* in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCENTO (a cura di), *I dati personali*, cit., pp. 179-247.

garantire la massima diffusione e conoscenza è disposto che tutti i «soggetti pubblici e privati, comprese le società scientifiche e le associazioni professionali» destinatarie di tali Regole, dovranno impegnarsi in tal senso e assicurarne il rispetto.

La disciplina dedicata alle Regole deontologiche della ricerca scientifica è oggetto dell'art. 106 del Codice, cui rinvia anche l'art. 105, dedicato alla «modalità di trattamento» e l'art. 107, ove specifica attenzione è rivolta a quelle categorie particolari di dati personali su cui ci si è già soffermati<sup>79</sup>.

Al Garante della *privacy* spetta il compito, su cui ci si è già soffermati, di promuovere le regole deontologiche, di cui sono destinatari sia i soggetti pubblici sia quelli privati. In esse, secondo quanto dispone l'art. 106 del Codice - e come puntualmente si osserva nell'analisi dell'Allegato 5 del codice che riporta le «Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica» - devono essere indicati: una serie di presupposti e procedimenti di garanzia<sup>80</sup>; mezzi utilizzabili dal titolare del trattamento<sup>81</sup>; garanzie e modalità relative al consenso dell'interessato<sup>82</sup>; i casi in cui sia possibile limitare diritti quali l'accesso dell'interessato, la rettifica, la cancellazione (diritti all'oblio), la limitazione al trattamento, l'opposizione<sup>83</sup>; le regole di correttezza da considerare quando si trattano i dati, le istruzioni di cui devono essere destinatarie quelle persone che vengono autorizzate dal titolare o dal responsabile del trattamento<sup>84</sup> (che individuano «le modalità» da rispettare)<sup>85</sup> e relativo «impegno» delle persone autorizzate per garantire sicurezza e riservatezza<sup>86</sup>; infine le misure in tema di «minimizzazione» e sicurezza del trattamento<sup>87</sup>.

Ciò premesso, si può passare a osservare nel dettaglio le Regole deontologiche. Il Garante della *privacy* interviene sul previgente (e allora denominato) «Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e scientifici», indicando puntualmente le disposizioni ritenute

<sup>79</sup> *Supra* § 2 «La ricerca storica e scientifico-sociale nella nuova disciplina europea (il Regolamento europeo 2016/679)».

<sup>80</sup> Quelli riportati al comma 2, lett. a) e b); specificamente: «i presupposti e i procedimenti per documentare e verificare che i trattamenti, fuori dai casi previsti dal medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, siano effettuati per idonei ed effettivi fini statistici o di ricerca scientifica; per quanto non previsto dal presente codice, gli ulteriori presupposti del trattamento e le connesse garanzie, anche in riferimento alla durata della conservazione dei dati, alle informazioni da rendere agli interessati relativamente ai dati raccolti anche presso terzi, alla comunicazione e diffusione, ai criteri selettivi da osservare per il trattamento di dati identificativi, alle specifiche misure di sicurezza e alle modalità per la modifica dei dati a seguito dell'esercizio dei diritti dell'interessato, tenendo conto dei principi contenuti nelle pertinenti raccomandazioni del Consiglio d'Europa».

<sup>81</sup> Alla lett. c) del medesimo comma 2 si fa riferimento all'«insieme dei mezzi che possono essere ragionevolmente utilizzati dal titolare del trattamento o da altri per identificare direttamente o indirettamente l'interessato, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico».

<sup>82</sup> Lett. d) ed e).

<sup>83</sup> Lett. f).

<sup>84</sup> Lett. g). Per un'analisi specifica sul responsabile si rinvia a C. SOLINAS, *La nuova figura del responsabile della protezione dei dati* in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCENTO (a cura di), *I dati personali*, cit., pp. 879-911.

<sup>85</sup> *Ex art. 2 quaterdecies* «Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati» del Codice.

<sup>86</sup> Art. 106, comma 2, lett. i).

<sup>87</sup> Lett. h).

incompatibili con la nuova disciplina europea e nazionale, e aggiornandone anche la «semantica». In considerazione, inoltre, della mutabilità della disciplina, non solo europea e nazionale ma anche internazionale, il Garante della *privacy*, ex art. 14 delle Regole contenute nell'allegato A4 del Codice deve considerare le segnalazioni che proverranno dagli stessi destinatari, quindi intervenire, ove occorra, attraverso l'adozione di nuove Regole.

Le regole deontologiche dovranno essere applicate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, «all'insieme dei trattamenti effettuati per scopi statistici e scientifici (...) di cui sono titolari università, altri enti o istituti di ricerca e società scientifiche, nonché ricercatori che operano nell'ambito di dette università, enti, istituti di ricerca e soci di dette società scientifiche».

Le regole dovranno essere applicate in conformità con gli «standard metodologici del pertinente settore disciplinare». A fronte della chiarezza della disposizione, della *ratio* che la sottende di garantire i diritti degli interessati a veder tutelati i propri dati, deve essere osservato come non sia sempre agevole immaginare l'applicazione all'esercizio concreto dell'attività di ricerca. E per molteplici ragioni. Volendoci limitare alle sole scienze sociali, le caratteristiche di interdisciplinarietà che una ricerca scientifica può concretamente assumere lascerebbero presupporre, per ora limitandoci a una lettura teorica, una sostanziale difficoltà applicativa di tale normativa. Un sociologo, un antropologo o un'economista (che attraverso casi studio finisca per trattare dati personali) dovrebbero avere come loro propri riferimenti gli «standard metodologici del proprio settore disciplinare». Si pone innanzitutto la questione del settore disciplinare. Da un punto di vista formale, quindi in considerazione della classificazione normativa, come dispone il decreto ministeriale 4 ottobre 2000, numerosi sono i settori scientifico-disciplinari ricollegabili (limitandoci) alla (sola) «sociologia» (ad esempio la «sociologia dell'ambiente e del territorio», quella «giuridica, della devianza e mutamento sociale»<sup>88</sup>). Settori diversi, con differenze che sono anche sostanziali. Ma volendo semplificare e assumendo che nulla cambi nei diversi metodi di rapportarsi con il «trattamento dei dati», possono sussistere condizioni particolari al ricorrere delle quali - anche in un sistema universitario come quello italiano, rigidamente ancorato per settori concorsuali e disciplinari, ai quali tutti i professori e ricercatori devono afferire - l'interdisciplinarietà può determinare un diverso impatto nelle procedure di trattamento dei dati. L'esempio che (probabilmente) maggiormente ci induce a porre in evidenza la questione, e che addirittura impone di dover affrontare il rapporto fra Regole deontologiche diverse, è quello dei ricercatori non afferenti a settori disciplinari della storia (ad esempio quella contemporanea o delle religioni)<sup>89</sup>, così i

---

<sup>88</sup> Ricomprese nell'«Area 14 – Scienze politiche e sociali» con la «sociologia generale», «dei processi culturali e comunicativi», «dei processi economici e del lavoro» e «dei fenomeni politici».

<sup>89</sup> Per limitarci solo ad alcune ricomprese nell'area 11 «Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche»

sociologi o gli economisti, che, pur svolgendo la propria attività di ricerca secondo la metodologia della propria disciplina, approccino, nella concretezza dell'attività di ricerca, e per una sua parte, similmente allo storico. Di questa particolare condizione, assolutamente fisiologica nell'attività di ricerca, abbiamo avuto modo di dire in altra sede<sup>90</sup>. Quando, chiamati a riflettere sul bilanciamento fra attività di ricerca e tutela della personalità e della reputazione dell'individuo (il riferimento è all'ipotesi di diffamazione), si è avuto modo di osservare, anche analizzando la giurisprudenza domestica ed europea, degli stretti rapporti intercorrenti tra ricerca storica o storiografica e sociale *lato sensu*. Perché, come si è dimostrato, gli effetti sul piano giudiziario possono essere considerevoli. La Suprema corte ha, infatti, più volte assunto che ogni qual volta una ricerca scientifica, a prescindere dalla disciplina di afferenza del ricercatore e della metodologia seguita, si appoggi (diremmo, per una sua parte) a una ricostruzione storica degli eventi debba essere nella sostanza considerata «opera storica» o di «critica storica». Con il conseguente doveroso rispetto di una serie di doveri, di una metodologia scientifica «d'indagine»; così: una raccolta esaustiva del «materiale utilizzabile», «lo studio delle fonti» cui si è attinto, la «correttezza di linguaggio», «l'esclusione di attacchi personali o polemici». Si spinge poi fino a elencare alcune caratteristiche che consentirebbero di determinare «il carattere scientifico» di un'«indagine storica»: «che le fonti siano esattamente individuate, che siano varie, che siano interpellabili, che il fenomeno che si vuole studiare sia ampio e riguardato sotto le più varie sfaccettature e, in sostanza che la ricerca, la raccolta e la selezione del materiale da sottoporre a giudizio, sia la più completa possibile». Alla luce di queste e altre considerazioni, la Suprema Corte assume una posizione perentoria che spiega il ruolo stesso che il giudice è chiamato sostanzialmente ad avere: non sarebbe nel suo potere «determinare se un soggetto possa essere qualificato o meno come vero storico». L'accertamento in sede giudiziaria «deve essere limitato a stabilire se l'opera, quale risultato della ricerca svolta dal suo autore, possa considerarsi storica»<sup>91</sup>.

Queste specifiche considerazioni sono strumentali a una riflessione critica che spinga a considerare gli effetti delle 'contaminazioni' tra scienze e relative metodologie in fase di concreto esercizio della libertà di ricerca sulla disciplina della *privacy*. In essa, si ritiene, sussistono sufficienti margini di adattamento garantiti da disposizioni concepite per favorire la collaborazione, come già si è osservato, tra organismi competenti e destinatari della normativa. Nel caso di specie, sul Garante della *privacy* e la magistratura ricadrebbe il compito di affrontare situazioni che richiederebbero più che la conoscenza delle specificità dei settori scientifico disciplinari cui afferisce il ricercatore, l'esercizio concreto della sua attività di ricerca. Si tratta di una questione che dovrebbe essere affrontata nelle comunità scientifiche (si pensi alle

---

<sup>90</sup> Sia consentito il rinvio a S. D'ALFONSO, *Attività di ricerca nelle scienze sociali e diffamazione: i "rischi del mestiere" per il ricercatore universitario. Inquadramento teorico, normativo e giurisprudenziale* di prossima pubblicazione in *Diritto e società*, s.d.

<sup>91</sup> Il riferimento è a Cass. Pen., Sez. V, 11 maggio 2005, n. 34821. Per una rassegna critica della giurisprudenza sia consentito il rinvio a S. D'ALFONSO, cit.



associazioni dei sociologi o degli economisti e degli antropologi), deputate a definire gli stessi standard metodologici.

Spostando l'attenzione sugli aspetti più strettamente operativi disciplinati dalle stesse Regole deontologiche nell'esercizio concreto dell'attività di ricerca, specifico riferimento viene fatto a uno strumento di garanzia, non solo per i soggetti interessati dal trattamento dei propri dati, ma per gli stessi ricercatori e le università. Il riferimento è a quanto dispone l'art. 3, secondo cui i «presupposti dei trattamenti» devono trovare formale collocazione attraverso un «progetto» di ricerca. Questo dovrà essere «redatto conformemente agli standard metodologici del pertinente settore disciplinare». Lo scopo è, ancora una volta, quello di fornire gli elementi per documentare che il «fine (...) del trattamento sia effettuato per idonei ed effettivi scopi statistici o scientifici».

Nel progetto devono essere: specificate «le misure da adottare nel trattamento di dati personali, al fine di garantire il rispetto delle presenti regole deontologiche, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali»; individuare «gli eventuali responsabili del trattamento» e riportare «una dichiarazione di impegno a conformarsi alle presenti regole deontologiche». Un'analoga dichiarazione deve essere sottoscritta da coloro che partecipano all'attività di ricerca, così dai ricercatori, i responsabili e più in generale dalle «persone» che saranno «autorizzate al trattamento» in ogni fase della ricerca.

Il titolare dovrà depositare il progetto presso l'università, che ne curerà la conservazione. Ciò dovrà avvenire «in forma riservata» «per cinque anni dalla conclusione programmata della ricerca», in quanto la conservazione del progetto ha come unico fine quello «dell'applicazione della normativa in materia di dati personali».

Nelle Regole deontologiche sono previsti, dall'art. 13, una serie di obblighi per tutti i responsabili e le persone autorizzate al trattamento. Coerentemente, i dati personali potranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi stabiliti all'interno del suddetto progetto di ricerca; dovranno essere «conservati in modo da evitarne la dispersione, la sottrazione e ogni altro uso non conforme alla legge e alle istruzioni ricevute». Qualora coloro che trattino i dati vengano a conoscenza durante l'attività di ricerca di dati personali o di notizie che non siano disponibili al pubblico non potranno né diffonderli né utilizzarli «per interessi privati, propri o altrui».

Il lavoro che viene svolto con i dati dovrà essere adeguatamente documentato. Ciò appare utile per il controllo, ma anche in considerazione del dovere che ricade in capo all'università di segnalare al titolare o al responsabile del trattamento eventuali comportamenti che non risultino essere conformi alle stesse regole deontologiche.

Limitandoci solo all'analisi delle previsioni di più specifico interesse ai fini della ricerca scientifica sociale, è altresì interessante segnalare come si richieda «di regola» il trattamento «in forma anonima», per quelle

particolari categorie di dati personali previste dall'art. 9, comma 1, del Regolamento<sup>92</sup>, di cui si è già detto, e di quelli relativo a condanne penali e reati»<sup>93</sup>. Inoltre, nel caso in cui a essere trattati sono dati relativi alla salute, i soggetti coinvolti nella ricerca dovranno rispettare le medesime «regole di riservatezza e di sicurezza cui sono tenuti gli esercenti le professioni sanitarie» o, comunque, «regole di riservatezza e sicurezza comparabili».

Le Regole deontologiche prevedono, inoltre specifiche disposizioni in materia di controllo. In particolare le università segnalano al Garante della *privacy* eventuali violazioni di cui vengano a conoscenza<sup>94</sup>.

Sulle università ricadono una serie di obblighi. Dovrebbero garantire adeguate «conoscenze professionali in materia di protezione dei dati personali», considerando le necessità di adeguamento all'evoluzione delle metodologie e delle tecniche<sup>95</sup>. Si tratta di un compito oneroso per gli atenei. Mentre può essere più facilmente garantito alle strutture amministrative, che si avvalgono di unità competenti a seguire i profili, evidentemente non collegati alla sola ricerca scientifica, sarà più difficile, in particolare nei grandi atenei, strutturare percorsi formativi per il personale docente. Trattasi comunque di un obbligo ulteriormente ribadito all'art. 9, comma 2, lett. a), ai sensi del quale compete all'università assicurare «la diffusione e il rispetto» delle regole deontologiche «fra tutti coloro che, all'interno o all'esterno dell'organizzazione, sono in qualunque forma coinvolti nel trattamento dei dati personali realizzato nell'ambito delle ricerche», compito che deve essere realizzato anche adottando «opportune misure sulla base dei propri statuti e regolamenti».

## 5. La regolamentazione interna agli atenei.

Nella descrizione iniziale dello scopo del presente contributo si è preliminarmente affermata la necessità di procedere all'analisi della disciplina in materia a partire dal Regolamento europeo, successivamente al Codice della *privacy* per poi approcciare alla disciplina sempre più prossima al ricercatore che tratta i dati personali a fini di ricerca storica e scientifico-sociale, quindi alle Regole deontologiche e, infine, al Regolamento che viene adottato da parte dei singoli atenei. Queste fonti devono essere tutte considerate per avere contezza della disciplina vigente, contenuta all'interno di un sistema di fonti normative che si

---

<sup>92</sup> «Che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona»

<sup>93</sup> Il riferimento è all'art. 10 del Regolamento, ai sensi del quale per tali dati, oltre a quelli relativi a «misure di sicurezza» «deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati».

<sup>94</sup> Così come, art. 9, «gli altri istituti o enti di ricerca e le società scientifiche».

<sup>95</sup> Art. 13, comma 1, lett. e).

caratterizza per una tutela multilivello del diritto alla protezione dei dati personali<sup>96</sup>. In tale quadro normativo complessivo i regolamenti delle singole università ci consentono di completare il percorso di inquadramento fornendo alcune indicazioni precise su aspetti operativi. Possono essere, quindi, lasciate sullo sfondo quelle disposizioni che si limitano a riportare la disciplina unionale e statale. Fanno eccezione le disposizioni in tema di «valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali» (artt. 35 ss. del Regolamento), che si è preferito affrontare in questa sede, considerato che per le sue peculiarità è più facilmente inquadrabile attraverso l’analisi di disposizioni normative più prossime al destinatario.

Per fornire un quadro d’insieme può essere utile considerare quanto riportato nello Schema di regolamento elaborato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (Cru)<sup>97</sup>. I ricercatori e le strutture amministrative dei singoli atenei dovranno, evidentemente, riferirsi al proprio regolamento, nonché alla modulistica pubblicata nel proprio sito.

Da una rassegna di tali regolamenti emergono differenze sia nei contenuti, che possono essere più o meno articolati e lunghi, anche in considerazione della scelta eventualmente compiuta di riportare pedissequamente le definizioni o gli articoli del Regolamento e del Codice della *privacy* di precipuo interesse. Ci muoviamo tra due estremi dell’intervallo. Da un lato, gli atenei che hanno redatto regolamenti dettagliati e lunghi, ripetendo e sistematizzando molteplici disposizioni normative del Regolamento e del Codice. In questo modo si fornisce al proprio personale ricercatore e amministrativo uno strumento in grado di garantire gli elementi necessari per adempiere agli obblighi previsti. Tale scelta comporta in capo agli atenei la necessità di intervenire ogni qual volta le disposizioni normative riportate per esteso vengano modificate. Dall’altro, gli atenei che hanno maggiormente utilizzato il sistema del rinvio fisso riducono la necessità di adeguamento, fornendo però minori informazioni con un conseguente maggiore sforzo per il personale che voglia avere effettiva contezza della disciplina.

In ogni caso l’ordinamento, e ivi lo stesso schema di regolamento, prevede l’obbligo della formazione del personale e il relativo aggiornamento<sup>98</sup>.

Nello schema di regolamento sono indicate, inoltre, le differenti «tipologie di dati trattati dall’università». La maggior parte dei trattamenti elencati concerne il proprio personale, gli studenti, le attività gestionali.

---

<sup>96</sup> Per una riflessione su questi aspetti, di cui in parte ci si è già soffermati, si rinvia a P. PASSAGLIA, *Il sistema delle fonti*, cit., e R. D’ORAZIO, *La tutela multilivello del diritto alla protezione dei dati personali e la dimensione globale* in V. CUFFARO - R. D’ORAZIO - V. RICCENTO (a cura di), *I dati personali*, cit., pp. 61-84.

<sup>97</sup> Aggiornato al 15 gennaio 2019, visionabile nel sito della stessa all’indirizzo [https://www.fondazionecru.it/wp-content/uploads/2019/02/bozza\\_schema\\_regolamento\\_privacy.pdf](https://www.fondazionecru.it/wp-content/uploads/2019/02/bozza_schema_regolamento_privacy.pdf).

<sup>98</sup> L’art. 13, rubricato «Sensibilizzazione e formazione» prevede che «ai fini della corretta e puntuale applicazione della disciplina relativa ai principi, alla liceità del trattamento, al consenso, all’informativa e, più in generale, alla protezione dei dati personali, l’Università sostiene e promuove» strumenti di «sensibilizzazione». Con cadenza annuale dovrà essere predisposto «un piano formativo».

Solo un cenno è dato, invece, ai «dati relativi alla didattica e alla ricerca»<sup>99</sup>.

Specifiche disposizioni concernono il «Trattamento ai fini di archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica» e «statistici o di ricerca scientifica»<sup>100</sup>, che riprendono disposizioni di principio e di dettaglio che ritroviamo nelle altre fonti richiamate, così: la possibilità di utilizzare i documenti che contengono dati personali solo se pertinenti a tali scopi; l'obbligo di rispettare il principio della minimizzazione dei dati; compatibilmente con il «raggiungimento delle finalità del trattamento, i dati dovranno essere trattati con misure tecniche che non consentano più di identificare l'interessato.

Con riferimento alla disciplina avente a oggetto la «sicurezza», lo schema di regolamento entra nel dettaglio di alcune attività che comportano un rischio, tra questi il trasporto di dati personali su ogni supporto (computer portatili, copie cartacee, pendrive ecc.). Attività che devono essere evitate per talune «categorie particolari di dati, i grandi volumi di dati personali e le informazioni che comportano particolari rischi per l'interessato nel caso di perdita o distruzione». Per queste ipotesi sono previsti particolari accorgimenti<sup>101</sup>. E comunque «eventuali perdite e/o furti dei dati devono essere tempestivamente segnalati». Sulla violazione dei dati personali<sup>102</sup>, il *data breach*, è posta particolare attenzione: sono previste apposite procedure per identificare la violazione, analizzarne «le cause», «definire le misure da adottare per rimediare alla violazione dei dati personali, attenuarne i possibili effetti negativi, registrare le informazioni relative alla violazione, identificare le azioni correttive e valutarne l'efficacia, notificare la violazione di dati personali al Garante della *privacy* nel caso in cui la violazione comporti un rischio per i diritti e la libertà delle persone fisiche, comunicare una violazione dei dati personali all'interessato nel caso in cui il rischio sia elevato» (art. 30 schema di Regolamento CRUI).

In ultimo, ampliando i nostri riferimenti normativi, devono essere considerati tre ulteriori argomenti di specifico riferimento per l'esercizio dell'attività di ricerca, a partire dalla sua ideazione sino al controllo su d'essa esercitabile:

- la redazione dei progetti di ricerca da parte dei responsabili scientifici;
- la (eventuale) valutazione di impatto;
- il registro dei trattamenti.

---

<sup>99</sup> Art. 6 Schema regolamento CRUI.

<sup>100</sup> Rispettivamente previsti dagli articoli 24-25.

<sup>101</sup> L'art. 27 prevede che «solo in circostanze eccezionali tali dati possono essere trasportati fuori dagli ambienti dell'Università e sotto la diretta responsabilità di personale autorizzato. In particolare, il personale autorizzato è tenuto a: - ove possibile fare uso di accesso remoto tramite login e password alle informazioni; - trasportare solo la quantità minima di dati personali; - assicurarsi che i dispositivi mobili e i dispositivi di archiviazione esterna utilizzati per il trasporto di dati personali fuori dagli ambienti universitari siano dotati di sistemi di crittografia».

<sup>102</sup> Quindi, come riportato all'art. 30, «una violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati».

Le Regole deontologiche per il trattamento a scopi storici<sup>103</sup> ma, soprattutto, quelle per fini scientifici fanno espresso riferimento ai progetti di ricerca. In particolare per l'attività di «ricerca scientifica», si è già detto che dovrà essere svolta sulla base di un progetto che deve essere depositato presso l'università e ivi conservato<sup>104</sup> per garantire le attività di controllo<sup>105</sup>; i dati potranno essere utilizzati solo per gli scopi indicati nel progetto<sup>106</sup>. Dall'analisi delle discipline specifiche dettate dagli atenei attraverso propri regolamenti rinveniamo il riferimento specifico alle «schede di analisi di progetti di ricerca» che dovranno essere redatte, quando sia previsto il trattamento di dati personali, dai responsabili scientifici degli stessi progetti di ricerca. Le schede dovranno essere predisposte prima dell'avvio della ricerca, e le specifiche dovranno essere contenute in una «dichiarazione» all'interno di una “Scheda di analisi dei progetti di ricerca” in base a un modello che potrà essere scaricato nel sito di Ateneo. È prevista, quindi, la tempestiva trasmissione al Responsabile per la protezione dei dati e al Titolare<sup>107</sup>.

Le schede di analisi verificate nei siti degli atenei risulteranno essere più o meno dettagliate. Possono prevedere la data di inizio e fine previste, la giustificazione teorica e lo stato dell'arte, la metodologia di riferimento e la descrizione della procedura, le categorie di dati trattati (per es. quelli «particolari» di cui all'art. 9 del Regolamento europeo prima rientranti nella definizione di “dati sensibili”) e il personale coinvolto. In particolare possono essere indicate: le modalità e le procedure di raccolta dei dati (es. l'eventuale utilizzo di questionari, di interviste, i *focus group*, le modalità di osservazione del comportamento dei soggetti); i soggetti che parteciperanno al progetto (se ad esempio minori di età, studenti, persone che aderiscono a organizzazioni religiose, politiche o sindacali); i rischi per i partecipanti; i benefici della ricerca (per esempio il generale miglioramento delle conoscenze scientifiche); se i dati sono pseudonomizzati e se vengono diffusi o comunicati e a chi.

La scheda è prodromica anche alla eventuale verifica della «valutazione di impatto», il nuovo strumento introdotto dal regolatore europeo per garantire la protezione dei dati personali sin dalla fase (appunto) di progettazione, quindi prima del trattamento, in presenza di particolari condizioni che imporranno la valutazione della «probabilità e gravità del rischio»<sup>108</sup>.

Preso atto che la normativa contenuta nella direttiva 95/46/Ce che prevedeva l'obbligo generale di notificare (secondo un meccanismo di controllo generale) alle autorità di controllo il trattamento dei dati personali che presentava “rischi specifici” comportava oneri amministrativi e finanziari e non sempre ha garantito un miglioramento della protezione, il regolatore europeo ha ritenuto opportuno introdurre

---

<sup>103</sup> All'art. 9.

<sup>104</sup> Art. 3.

<sup>105</sup> Art. 9.

<sup>106</sup> Art. 13.

<sup>107</sup> L'esempio che si riporta è quello dell'Università di Napoli Federico II in [www.unina.it](http://www.unina.it).

<sup>108</sup> *Considerando* 90.

«meccanismi e procedure» in grado di concentrarsi su quei tipi di trattamenti che potenzialmente presentano «un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche»<sup>109</sup>, «per» la «loro natura, ambito di applicazione, contesto e finalità»<sup>110</sup>. Anche l'università diviene destinataria di questa nuova normativa, basata sul cosiddetto «*risk-based approach*», nello schema generale dell'*accountability* del titolare del trattamento e della «*privacy by design*» (cfr. art. 24 e 25 del Regolamento)<sup>111</sup>.

La «valutazione d'impatto» è disciplinata dall'art. 35 del Regolamento, cui segue l'art. 36 che definisce l'obbligo e la procedura in capo al titolare del trattamento di consultare il Garante della *privacy* in presenza di «un rischio elevato in assenza di misure adottate» dal titolare «per attenuare il rischio»<sup>112</sup>.

L'art. 35 contiene quindi una prima prescrizione di carattere generale in relazione al tipo di trattamento da sottoporre a valutazione d'impatto. Nello specifico occorre valutare se vi sia un «rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche», dovendo considerare «natura», «oggetto», «contesto» e «finalità del trattamento». Particolare evidenza viene data ai trattamenti che utilizzano «nuove tecnologie».

Non vi è quindi un obbligo di procedere alla valutazione per trattamenti che non presentino rischi elevati per i diritti e le libertà dei soggetti interessati. In ogni caso, è necessario sempre verificarne l'opportunità, dovendosi anche tener conto che, nel rispetto del principio di *accountability*, non solo devono essere rispettate le disposizioni normative del Regolamento ma anche dimostrare di aver adottato le necessarie misure previste.

Ritornando al Regolamento, sempre l'art. 35, ai paragrafi 4-6, prevede un sistema finalizzato alla predisposizione da parte del Garante della *privacy* di «un elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto», così come dei «trattamenti per le quali non è richiesta una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Questi elenchi sono consultabili»<sup>113</sup>.

Un ulteriore aspetto critico, di carattere generale ma che ritroviamo anche nella specificità dei trattamenti

---

<sup>109</sup> Art. 35, par. 1 del Regolamento.

<sup>110</sup> *Considerando* 89 del Regolamento.

<sup>111</sup> Sul punto in dottrina cfr. R. TORINO, *La valutazione d'impatto* (Data Protection Assessment) in V. CUFFARO - R. D'ORAZIO - V. RICCENTO (a cura di), *I dati personali*, cit., pp. 855-857. Come riportato nel *considerando* 90, al ricorrere delle circostanze che richiedono la valutazione d'impatto, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di impatto deve soffermarsi, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare tale rischio assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al regolamento.

Più in generale sulla valenza del concetto di «rischio» nella nuova disciplina europea, è stato posto in evidenza da S. CALZOLAIO, *Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. Ue 2016/679* in *Federalismi.it*, 20 dicembre 2017, p. 7, come il termine rischio ricorra oltre 100 volte nel Regolamento a fronte delle otto nella direttiva 95/46/CE. Si tratterebbe di un indicatore del mutamento di impostazione della nuova disciplina. È stato osservato, ripercorrendo la normativa, ciò segni un «passaggio ad una prospettiva improntata al principio di precauzione nella protezione dei dati personali».

<sup>112</sup> Art. 36, par. 1.

<sup>113</sup> Sul punto si rinvia all'«Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679 - 11 ottobre 2018, (Pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 269 del 19 novembre 2018), scaricabile dal sito del Garante della *privacy* [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

della ricerca sociale, è quello relativo al concetto stesso di «rischio», che deve essere appunto «elevato». Ci si è domandati cosa con tale espressione si debba intendere. D'ausilio all'interpretazione è il *considerando* 75 del Regolamento<sup>114</sup>, lo stesso art. 35, comma 3<sup>115</sup> e il contributo fornito dal Garante della *privacy*<sup>116</sup> che riprende le linee-guida del Gruppo Articolo 29<sup>117</sup>. Come osservato in dottrina, permane incertezza sul piano interpretativo, con conseguente potenziale attribuzione all'operatore di un'elevata discrezionalità<sup>118</sup>. Nella valutazione che dovrà essere condotta occorrerà almeno includere<sup>119</sup>:

- a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;
- b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trattamenti in relazione alle finalità;
- c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati;
- d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al (...) Regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione».

Vi è un aspetto critico che deve essere segnalato e che si riflette sul piano operativo. Si deve, infatti, immaginare che ogni soggetto che tratta i dati debba effettuare questo tipo di analisi, come si è anticipato, in fase di valutazione e progettazione. Anche se le difficoltà potrebbero essere in molti casi incontrate

---

<sup>114</sup> È ivi previsto che: «i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, aventi probabilità e gravità diverse, possono derivare da trattamenti di dati personali suscettibili di cagionare un danno fisico, materiale o immateriale, in particolare: se il trattamento può comportare discriminazioni, furto o usurpazione d'identità, perdite finanziarie, pregiudizio alla reputazione, perdita di riservatezza dei dati personali protetti da segreto professionale, decifrazione non autorizzata della pseudonimizzazione, o qualsiasi altro danno economico o sociale significativo; se gli interessati rischiano di essere privati dei loro diritti e delle loro libertà o venga loro impedito l'esercizio del controllo sui dati personali che li riguardano; se sono trattati dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati relativi alla salute o i dati relativi alla vita sessuale o a condanne penali e a reati o alle relative misure di sicurezza; in caso di valutazione di aspetti personali, in particolare mediante l'analisi o la previsione di aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze o gli interessi personali, l'affidabilità o il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti, al fine di creare o utilizzare profili personali; se sono trattati dati personali di persone fisiche vulnerabili, in particolare minori; se il trattamento riguarda una notevole quantità di dati personali e un vasto numero di interessati».

<sup>115</sup> Ai sensi del quale «la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (...) è richiesta in particolare nei casi seguenti:

- a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche;
- b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1) — «origine razziale o etnica», «opinioni politiche», «convinzioni religiose o filosofiche», «appartenenza sindacale», «dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona» e «a condanne penali e a reati» ex art. 10.

<sup>116</sup> Vedi in <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/regolamentoue/dpia>.

<sup>117</sup> In materia di valutazione di impatto sulla protezione dei dati (WP248)

<sup>118</sup> Sul punto si veda A. MANTELETO, *Responsabilità e rischio nel reg. UE 2016/679*, in *Le nuove leggi civili e commentate*, 2017, 1, p. 158 e R. TORINO, *La valutazione d'impatto*, cit., pp. 859-860.

<sup>119</sup> Ai sensi dell'art. 35, par. 7.



soprattutto in questa fase iniziale, finché non si sarà compreso se i propri trattamenti debbano essere soggetti o meno alla valutazione di impatto. Questo può valere per l'università, ove i progetti finirebbero nel tempo per essere classificati per categorie, con conseguente agevolazione in fase di scelta circa la presentazione e valutazione dell'impatto dei trattamenti previsti.

Guardando più da vicino le università, può essere utile riprendere le disposizioni specifiche incluse nello schema di regolamento della Crui, ove<sup>120</sup>, dopo aver ripreso le disposizioni di carattere generale di cui al Regolamento europeo, si specificano taluni aspetti operativi. In particolare ove si dispone che il Responsabile interno o «il suo Referente si consulta con il Rpd anche per assumere la decisione di effettuare o meno la valutazione di impatto. Tale consultazione e le conseguenti decisioni assunte dal Responsabile interno o suo Referente devono essere documentate nell'ambito della valutazione di impatto. Il Responsabile interno o suo Referente è tenuto a documentare le motivazioni nel caso adotti condotte difformi da quelle raccomandate dal Rpd». È disposto, inoltre, che l'altra figura prevista negli atenei, quella del «Responsabile per la Sicurezza e per la transizione al digitale» debba fornire «supporto ai Responsabili interni o loro Referenti e al Rpd per lo svolgimento della valutazione di impatto privacy». Se è accertata «l'esistenza di un rischio residuale elevato» «l'Università» dovrà, «per il tramite del Rpd», consultare preventivamente «il Garante» della *privacy* «prima di procedere al trattamento»<sup>121</sup>.

La «consultazione preventiva» è disciplinata dall'art. 36 del Regolamento. Il Garante della *privacy* se «ritiene che il trattamento (...) violi il (...) Regolamento, in particolare qualora il titolare del trattamento non abbia identificato o attenuato sufficientemente il rischio (...) fornisce, entro un termine di otto settimane», prorogabile, un parere scritto.

Un ultimo adempimento che è opportuno richiamare concerne il «Registro delle attività di trattamento». Questo, disciplinato nel Regolamento dall'art. 30, è stato declinato in ambito accademico nello Schema di regolamento della Crui<sup>122</sup>. Si ritiene che trattasi di uno strumento fondamentale al quale può accedere, su richiesta, il Garante della *privacy*<sup>123</sup>. In esso sono riportate quelle attività di trattamento svolte sotto la responsabilità dell'ateneo. Deve essere «costantemente aggiornato», pubblicato nella rete intranet degli atenei. Come dispone il Regolamento, deve avere forma scritta, anche in formato elettronico. Dovranno essere riportati e descritti una serie di informazioni concernenti i trattamenti dei quali l'università è titolare

---

<sup>120</sup> All'art. 29.

<sup>121</sup> È inoltre disposto che «l'Università, per il tramite del RPD, consulta il Garante (...) anche nei casi in cui la vigente legislazione stabilisce l'obbligo di consultare e/o ottenere la previa autorizzazione della medesima autorità, per trattamenti svolti per l'esecuzione di compiti di interesse pubblico, fra cui i trattamenti connessi alla protezione sociale ed alla sanità pubblica».

<sup>122</sup> Dall'art. 28.

<sup>123</sup> Secondo quanto dispone l'art. 30 del Regolamento, par. 4.





così come quelli che effettua in qualità di responsabile esterno di altri titolari<sup>124</sup>.

---

<sup>124</sup> Nel primo caso dovranno essere riportate informazioni quali: nome e dati di contatto dell'Università, del RPD, dei Responsabili interni e dei loro Referenti; le strutture competenti e le finalità del trattamento; la descrizione delle categorie di interessati, nonché le categorie di dati personali; le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati; l'eventuale trasferimento di dati personali verso un paese terzo od una organizzazione internazionale; ove stabiliti, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati; ove possibile, il richiamo alle misure di sicurezza tecniche ed organizzative del trattamento adottate.